

Allegato "A" al n. 1161 della Raccolta

STATUTO

ARTICOLO 1 - E' costituita per volontà del signor Presti Antonio una fondazione denominata "Fondazione Antonio Presti".

Dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione avrà la denominazione di "Fondazione Antonio Presti - ETS"

La Fondazione ha sede in Messina, attualmente in Via XXVII Luglio is. 195.

La Fondazione potrà aprire sedi operative in luoghi diversi dalla sede legale.

La Fondazione è apolitica, non ha fini di lucro, non può distribuire utili ed è a tempo indeterminato ed opera su tutto il territorio regionale siciliano, nazionale, europeo ed internazionale.

ARTICOLO 2 - La Fondazione ha come scopo la disseminazione di segni contemporanei di devozione alla bellezza nell'ottica della promozione della cultura e dell'arte, della promozione socio - culturale delle marginalità, della valorizzazione dei territori e delle periferie con esclusivo perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione si propone di realizzare le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale oggetto del presente statuto;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale;
- servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale oggetto del presente statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il perseguimento delle sue finalità la Fondazione potrà in via diretta e/o strumentale:

- promuovere l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di manufatti d'arte;
- coordinare e/o gestire l'esecuzione e la costruzione di manufatti d'arte;
- promuovere, coordinare e/o gestire la manutenzione, la conservazione e la valorizzazione di manufatti d'arte;
- promuovere, coordinare e/o gestire musei, gallerie d'arte e spazi espositivi in genere;
- promuovere, tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, etno-antropologico, attraverso la stampa e le televisioni, grandi manifestazioni, mostre, rassegne, concorsi, premi, ecc.;
- promuovere e/o gestire, anche in partecipazione con terzi, iniziative e strutture comunque interessanti il comparto artistico, culturale e creativo, ivi comprese strutture ricettive;
- promuovere, coordinare e/o gestire attività editoriale, filmica, teatrale e televisiva;
- recuperare e valorizzare aree dismesse, beni di interesse naturalistico e storico-artistico nell'ottica della riqualificazione paesaggistica, urbana e sociale dei territori;
- promuovere, elaborare e realizzare iniziative, servizi e progetti nell'ambito della formazione e dell'aggiornamento culturale e professionale, anche attraverso la realizzazione di masters, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di formazione e qualificazione professionale;
- promuovere la formazione di figure e profili professionali, tenendo conto anche delle opportunità occupazionali, attraverso progetti, interventi e corsi di formazione anche specialistici, secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia;
- organizzare convegni, seminari, esposizioni, mostre, concerti e spettacoli connessi con le finalità della Fondazione;
- produrre materiali per la diffusione delle attività della Fondazione;
- progettare e realizzare software, prodotti multimediali, iniziative cinematografiche, radiofoniche e televisive;
- promuovere collaborazioni e partenariati con enti pubblici e privati, associazioni e gruppi le cui finalità siano affini a quelle della Fondazione;
- partecipare, anche con l'assunzione di partecipazioni, alla vita di enti collegati al fondatore ed agli organi della Fondazione, anche quale coordinatore delle attività, e costituire e/o aderire ad enti ed organismi che abbiano finalità, scopi ed attività affini a quelli della Fondazione, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie;
- promuovere, coordinare e/o gestire progetti attinenti alle finalità della Fondazione utilizzando finanziamenti dell'Unione Europea, di enti pubblici e privati e beni rinvenienti da confisca in applicazione delle norme vigenti in materia;
- stipulare convenzioni e partenariati, connessi con le finalità della Fondazione, con università, scuole, enti locali, enti pubblici e privati, cooperative, associazioni, operatori economici e culturali, imprese industriali, commerciali e di servizi e con qualsivoglia ente o soggetto che abbia interesse alle attività della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle sopra elencate e/o strumentali, nonché attività accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse.

La Fondazione potrà svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale oggetto del presente statuto, secondarie e strumentali, il tutto ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e delle norme regolatrici delle fondazioni quali enti del terzo settore nella disciplina tempo per tempo vigente cui si fa espresso rinvio.

Per il conseguimento delle sue finalità la Fondazione potrà avvalersi di finanziamenti, contributi e sovvenzioni internazionali, europei, statali, di enti locali e di qualsivoglia ente pubblico o privato e comunque potrà svolgere qualunque attività anche di natura mobiliare ed immobiliare strettamente connessa e/o diretta al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 3 - La Fondazione, fra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo, potrà svolgere le seguenti attività strumentali e/o secondarie:

- organizzare e promuovere direttamente, ovvero mediante autonomi organismi e/o altri soggetti, la raccolta di fondi, nonché erogare premi e sovvenzioni di qualunque natura o genere, il tutto nel rispetto e con le modalità e i criteri previsti per la forma dell'ente in oggetto e conformi allo scopo indicato dal Fondatore;
- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare o concedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili od immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole di servizi in conformità degli scopi;
- organizzare unitamente ad altri soggetti, Università, Enti, Associazioni, ecc., o tramite essi, congressi, seminari, convegni, viaggi, masters, concorsi a premio, gare sportive e quant'altro deciso dagli Organi della Fondazione;
- curare, divulgare, editare pubblicazioni;
- dotarsi di un proprio sito Internet ed avere uno o più domicili telematici;
- collaborare e collegarsi con enti privati o pubblici, associazioni, soggetti ed organizzazioni similari, per svolgere ogni attività utile al conseguimento degli obbiettivi statuari;
- costituire sedi secondarie od unità locali per facilitare le attività di cui sopra;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, la costruzione, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni e negozi di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con enti pubblici o soggetti privati, che siano considerati opportuni ed utili per il conseguimento degli scopi della Fondazione;
- assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture assistenziali.

ARTICOLO 4 - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai conferimenti del Fondatore;
- da beni mobili o immobili, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio;
- da elargizioni, contributi e da ogni altra erogazione destinata espressamente al patrimonio della Fondazione da enti o da privati;
- da lasciti, donazioni, legati, eredità ed elargizioni in genere, destinati espressamente al patrimonio della Fondazione per il perseguimento delle sue finalità;
- da quanto acquisito dalla Fondazione, successivamente alla sua costituzione, a titolo gratuito o oneroso con espressa destinazione al patrimonio;
- dagli utili o avanzi di gestione della Fondazione destinati a riserva patrimoniale

nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di Controllo;

- da contributi attribuiti al patrimonio della Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

ARTICOLO 5 - Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione disporrà, a titolo meramente esemplificativo:

- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- di ulteriori elargizioni del fondatore o di terzi, nonché di liberalità, donazioni, legati, eredità, erogazioni, raccolte fondi di qualsiasi specie o natura destinati espressamente al finanziamento delle attività della Fondazione;

- di eventuali avanzi di gestione e di eventuali sopravvenienze attive nella misura non destinata a riserva patrimoniale;

- di ogni altro bene, mobile od immobile, liquidità, etc., pervenuti da enti pubblici o soggetti privati non espressamente destinati al patrimonio;

- di proventi di varia natura, ivi compresi i ricavi derivanti dalla locazione di mobili od immobili o dalla loro vendita, ove detti frutti non siano vincolati al patrimonio indisponibile;

- di raccolte fondi realizzate nei modi di legge;

- di ogni altro provento, entrato o rinvenienza derivante dalle attività della Fondazione, anche se svolte congiuntamente ad altri soggetti;

- di eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, sarà utilizzato per il funzionamento della Fondazione, per la realizzazione dei suoi scopi e per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale, civiche e solidaristiche.

Si richiamano e si dispongono per la Fondazione i divieti di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai sensi delle disposizioni legislative in materia, comprese le norme civilistiche e del terzo settore, tempo per tempo vigenti come se qui riportate anche se non materialmente trascritte.

ARTICOLO 6 - Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- l'Organo di Controllo
- il Comitato Scientifico

ARTICOLO 7– Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente della Fondazione è il Fondatore a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti il Presidente, salvo quanto indicato al comma 1, anche con criteri e modalità indicati nel Regolamento.

In caso di temporanea assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in caso di mancanza o di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, il membro più anziano di età del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente della Fondazione ha il potere di rappresentanza sostanziale e giudiziale.

Il Presidente in particolare:

- provvede agli atti di amministrazione ove non di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione;
- rappresenta la Fondazione;
- stipula i contratti;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Scientifico e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e, se necessario, ne promuove le modifiche;
- adotta ogni provvedimento opportuno per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

ARTICOLO 8 - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo della Fondazione ed è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Fondatore è componente di diritto del Consiglio di Amministrazione sua vita naturale durante

ARTICOLO 9 - La nomina degli amministratori compete al Fondatore, sua vita naturale durante; successivamente il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina degli amministratori, tenendo conto di eventuali criteri e modalità indicati nel Regolamento.

In caso di dimissioni o revoca o di decadenza, per ogni e qualsiasi causa e/o motivo, di uno o più amministratori, si farà luogo alla cooptazione da parte del Fondatore, sua vita naturale durante; successivamente da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi componenti.

Se tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione dovessero venire a mancare, per ogni e qualsiasi motivo e/o causa, si provvederà secondo i criteri e le modalità previste nel Regolamento

La revoca degli amministratori compete al Fondatore, vita naturale durante; successivamente al Consiglio di Amministrazione con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti.

Anche il Presidente, ad eccezione del Fondatore, può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei suoi componenti.

La temporanea mancanza di membri del Consiglio di Amministrazione non impedisce la piena attività di questo finché sono in carica almeno due componenti.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nell'ultimo semestre di durata in carica nomineranno, con delibera adottata a maggioranza, i membri del Consiglio di Amministrazione per il periodo successivo.

ARTICOLO 10 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, nel mese di aprile, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e necessario o a richiesta di almeno uno dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di colui che ne fa le veci, salvo che i votanti non siano solo due, nel qual caso tale regola non si applica.

L'intervento alla riunione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale.

ARTICOLO 11 - Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, inerenti il perseguimento delle finalità della

Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione, fra l'altro ed a titolo esemplificativo:

- delibera sulle linee di amministrazione ordinaria e sugli atti di amministrazione straordinaria e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- delibera sui programmi e le attività della Fondazione coerentemente al conseguimento degli scopi e degli obiettivi statutari;
- delibera eventuali regolamenti;
- promuove richieste di contributi e finanziamenti;
- nomina comitati esecutivi cui delegare specifici poteri, compiti e funzioni;
- redige il bilancio di esercizio;
- redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge o se deliberato dall'organo amministrativo;
- delibera la destinazione di eventuali avanzi di gestione;
- delibera l'accettazione di elargizioni, donazioni, eredità, legati salve le formalità stabilite dalla legge;
- delibera gli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- delibera l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, nonché di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e titoli azionari;
- propone ricorsi, azioni giudiziarie, liti attive e passive, transazioni;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina l'Organo di Controllo monocratico o collegiale;
- nomina il revisore legale dei conti o la società di revisione, nei casi e modi previsti dalla legge;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- delibera eventuali modifiche dello statuto della fondazione, conformemente alle finalità statutarie e con le modalità previste dalla legge;
- delibera su ogni altra materia di interesse della Fondazione, fatte salve le competenze esclusive del Presidente.

ARTICOLO 12 - Il Comitato Scientifico, la cui nomina è facoltativa, ha funzioni consultive, è composto da tre a sette membri scelti dal Fondatore, vita natural durante e, successivamente, dal Consiglio di Amministrazione tra studiosi e esperti negli ambiti di attività della Fondazione.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica per un periodo non inferiore a tre anni e sono rieleggibili.

Il Fondatore, vita natural durante, e, successivamente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione dei membri del Comitato Scientifico in caso di dimissioni o revoca o impedimento degli stessi.

Il Comitato Scientifico può essere integrato, di volta in volta, in relazione ai pareri da esprimere, con esperti in specifiche materie, designati da esso, dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente. Il Comitato viene convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione o su richiesta di almeno due dei suoi componenti. Alle sedute del Comitato Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico, a titolo esemplificativo:

- a) formula proposte di iniziative ed esprime pareri sul conseguimento delle finalità della Fondazione;
- b) esprime pareri sul regolamento per la disciplina e l'organizzazione delle attività istituzionali;
- c) esprime pareri sulla idoneità e sulla realizzabilità di studi, ricerche,

programmi, ecc., tracciando percorsi e formulando progetti, preventivi e quant'altro ritenuto possibile ed utile;

d) esprime pareri sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Fondazione.

ARTICOLO 13 La nomina dell'organo di controllo è prevista per i casi e con le modalità di legge

L'organo di controllo può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. I requisiti sono quelli previsti per legge cui si fa rinvio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed i componenti sono rieleggibili.

L'organo di controllo ha i compiti previsti dalle disposizioni normative e può esercitare la revisione legale dei conti nei casi in cui sia obbligatoria per legge o sia deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dalle disposizioni normative ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 117/2017.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni dell'Organo di Controllo decade dall'ufficio.

L'organo di controllo se collegiale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Nei casi previsti dalla legge o se deliberato dal Consiglio di Amministrazione, potrà essere nominato anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, a cui si applica la disciplina tempo per tempo vigente in materia.

ARTICOLO 14 - I componenti del Comitato Scientifico e dell'Organo di Controllo possono essere per gravi motivi o giusta causa revocati o sostituiti dal Fondatore, sua vita natural durante, dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione o dall'organo che li ha nominati ed eletti, con le stesse modalità previste per la nomina e l'elezione.

Il componente subentrante dura in carica sino alla scadenza della durata dell'organo di cui fa parte.

ARTICOLO 15 - Gli esercizi della Fondazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvederà a redigere ed approvare il bilancio di esercizio, che verrà depositato secondo le modalità e i termini di legge

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve o i fondi con essi costituiti, devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 16 - Tutte le cariche e le funzioni degli organi della Fondazione sono svolte gratuitamente, salvo eventuali compensi nei limiti di legge.

ARTICOLO 17 - In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo verrà devoluto ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e degli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile o, dall'entrata in

vigore del RUNTS, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 - Ove non specificatamente previsto, la normativa cui si rinvia è quella degli enti del terzo settore, del codice civile e delle leggi inerenti le Fondazioni.

F.to Antonio Presti, Francesco Molino, Domenica Polito, Paola Alessi teste, Maria Giangreco teste, Rosa Torre notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, firmato come per legge, che si rilascia per gli usi consentiti